

Rapporto al messaggio 2938

Della Commissione della gestione sul messaggio 5 giugno 1985 concernente la modifica degli art. 43, 45 e 46 della Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore del 26.5.1982 e la concessione di un credito di fr. 1'020'000.-- per la creazione di una sezione d'informatica presso la STS

L'avvento di discipline ad alto contenuto tecnologico (la microtecnica, l'elettronica e l'informatica) che ha caratterizzato anche nel nostro Cantone, in questi ultimi anni, lo sviluppo dell'industria e del terziario, mette l'Autorità governativa nella condizione di differenziare gli indirizzi che la Scuola tecnica superiore di Lugano offre, oggi, agli studenti.

La creazione di una nuova sezione di informatica (al termine degli studi lo studente che avrà superato l'esame finale otterrà il diploma di ingegnere STS in informatica) risponde alla domanda, in questo settore, dell'economia ticinese: esplicito, a questo proposito, è il risultato della procedura di consultazione che il Dipartimento della pubblica educazione ha avviato il 3 ottobre 1984 e i cui risultati sono contenuti in un rapporto dello stesso Dipartimento del 12 febbraio 1985.

La creazione di una nuova sezione della STS di Lugano interpreta anche l'esigenza generalizzata di un potenziamento della formazione professionale.

La STS del Cantone Ticino è una delle quattordici STS svizzere, riconosciute e sovvenzionate dalla Confederazione, che si collocano nell'ambito dell'insegnamento superiore (terzo ciclo). Ma, mentre in tutti gli altri tredici istituti le sezioni o le specializzazioni variano da quattro a otto, la nostra STS può contare soltanto sulle sezioni di ingegneria e di architettura. La creazione della sezione di informatica potenzia quindi l'Istituto ticinese anche in rapporto agli analoghi istituti di oltre Gottardo.

Particolare attenzione, in questo senso, deve quindi essere data alla possibilità di ulteriori sviluppi della Scuola, attraverso la creazione di altre sezioni: il messaggio del CdS considera l'elettronica e la microtecnica, pur concludendo che è necessario dare la priorità all'informatica.

Le ragioni di questa scelta (insufficiente sviluppo dell'industria ticinese nei settori dell'elettronica e della microtecnica, difficoltà di procedere a grossi investimenti in rapporto alla situazione finanziaria e alla diminuzione della natalità che si ripercuoterà, verosimilmente, anche sulle iscrizioni) sono condivise dalla Commissione la quale, tuttavia, raccomanda al DPE di non considerare come definitivamente abbandonata questa ulteriore possibilità.

Con la creazione di una vera e propria sezione di informatica saranno immessi sul mercato ticinese ingegneri altamente qualificati dal profilo professionale; ciò potrà rappresentare uno stimolo nei confronti dello sviluppo economico e della capacità produttiva.

La Commissione ha discusso attentamente le condizioni di ammissione e la limitazione del numero degli iscritti. Essa ritiene equo il numero di venti allievi ammessi annualmente alla nuova Sezione. Tuttavia, la Commissione raccomanda al CdS di attentamente valutare, fra qualche anno, il rapporto tra la domanda e l'offerta di lavoro.

Il numero degli allievi diplomati dovrebbe corrispondere grosso modo alle esigenze del mondo del lavoro.

Secondo il messaggio del CdS alla scuola potranno iscriversi:

- coloro che sono in possesso di un certificato federale di capacità professionale di qualsiasi tipo, ma che preveda un ciclo di studi quadriennale;
- coloro che sono in possesso di Utl diploma di Scuola media superiore o di un attestato di maturità e che possono provare di aver svolto un anno di pratica in un'azienda che svolge un'attività in relazione con l'orientamento scelto (art. 12 ordinanza fed.).

Queste condizioni di ammissione sono soltanto parzialmente condivise dalla Commissione. In particolare, il certificato federale di capacità professionale che prevede un ciclo di studi quadriennale esclude dalla possibilità di iscrizione tutta una serie di professioni che richiedono un ciclo di studi triennale, tra le quali la categoria degli impiegati di commercio e gli allievi che hanno ottenuto un diploma presso le scuole commerciali comunali (Lugano e Chiasso) che prevedono un curriculum di studi triennale a tempo pieno

La Commissione ritiene di modificare l' art. 45, lett. b) del disegno di legge proposto dal CdS nel senso che all' esame di ammissione possano iscriversi i candidati in possesso di un certificato federale di capacità professionale di qualsiasi tipo, senza preclusioni per coloro che hanno frequentato la scuola con un ciclo di studi triennale. Tuttavia, per ragioni di equità nei confronti di coloro che hanno frequentato un tirocinio quadriennale e di coloro che hanno frequentato una Scuola media superiore, ai candidati che sono in possesso di un certificato federale di capacità professionale ottenuto dopo un curriculum di studi triennale sarà richiesto un anno di pratica in un settore professionale attinente al tipo di studi che intendono seguire.

L'ordinanza federale, che prevede le condizioni minime per poter essere ammessi all' esame, dà al legislatore questa possibilità. L'anno di pratica è pure richiesto a coloro che sono in possesso di un certificato di maturità riconosciuto federalmente; non è richiesto, per contro, a coloro che hanno ottenuto il diploma dopo aver frequentato la Scuola cantonale di commercio o la Scuola tecnica superiore o la SAMB poiché questi titoli di studio rientrano nel concetto di certificato federale di capacità professionale con un ciclo di studi quadriennale.

L' esame di ammissione previsto dà sufficienti garanzie per una valutazione qualitativa dei candidati; inoltre, la proposta della Commissione rispetta l' ordinanza federale concernente le esigenze minime per il riconoscimento di Scuole tecniche superiori dell' 8 ottobre 1980.

L' art. 12 dice infatti che per essere ammessi a una Scuola tecnica superiore i candidati devono subire un esame. Essi possono presentarsi all' esame soltanto se hanno assolto un tirocinio corrispondente di almeno tre anni e se posseggono un certificato federale di capacità.

E' stata anche esaminata la situazione degli allievi che frequentano le Scuole medie professionali in rapporto alle condizioni di iscrizione all' esame di ammissione per la sezione di informatica. Il ruolo della Scuola media professionale dovrebbe essere attentamente riconsiderato, soprattutto in relazione alle prospettive per il proseguimento degli studi in una Scuola tecnica superiore o anche in una Scuola tecnica.

L' ordinanza federale concernente le esigenze minime per il riconoscimento di Scuole tecniche superiori prevede infatti al cpv. 3 dell' art. 12 che n' UFIAML disciplina l' ammissione degli allievi provenienti dalle Scuole medie professionali.

Anche se appare difficile inserire nel disegno di legge una condizione particolare per gli allievi che ottengono il diploma in una Scuola media professionale, la Commissione suggerisce di riconsiderare questo particolare aspetto nella regolamentazione esecutiva degli esami di ammissione alla sezione di informatica della STS.

Sui costi d'investimento e sui costi di gestione è esaustivo il messaggio del CdS. La sezione beneficerà di sussidi federali pari al 41,41 sulle spese di gestione e per le attrezzature didattiche.

Il costo annuo per ogni allievo sarà di circa fr. 8'500.--, dedotti i sussidi federali

garantiti; è quindi dello stesso ordine di grandezza di quello calcolato per un allievo liceale (8'000.--/9'000.-- franchi annui).

Nelle linee direttive e nel piano finanziario, nonché nel loro primo aggiornamento dell'ottobre 1984, la proposta della creazione della formazione di informatica presso la STS viene prospettata quale provvedimento integrabile nella politica di sostegno dei redditi, ragione per la quale gli investimenti previsti sono inseriti nel piano finanziario negli anni 1986, 1987 e 1988.

L'edificio che ospita la STS di Trevano è strutturato su quattro piani. Da tempo è sentita, in particolare dalla direzione e dal corpo docenti, la necessità di poter disporre di un montacarichi che è attualmente inesistente. La nuova sezione di informatica sarà parzialmente ubicata al quarto piano dello stabile. L'assenza di un montacarichi rappresenta oramai una barriera architettonica che non è più conforme alle esigenze della Scuola.

Il lift, il cui uso dovrebbe essere limitato a chi dispone di una apposita chiave, dovrebbe servire per il trasporto del materiale e per poter permettere a eventuali allievi handicappati (che sono impossibilitati a frequentare le sezioni di ingegneria e di architettura per ovvi motivi, ma che potrebbero frequentare la sezione di informatica) di raggiungere il quarto piano

La Commissione invita pertanto il CdS a studiare la possibilità della costruzione di un montacarichi del quale, alcuni mesi fa, è già stato elaborato un preventivo di spesa.

La Commissione della gestione raccomanda quindi al Gran Consiglio l'approvazione del disegno di legge con la modifica della lett. b) dell'art. 45 rispetto alle proposte del CdS, nonché l'approvazione del decreto legislativo così come proposto dal messaggio n. 2938.

Per la Commissione della gestione:

Antonio Cavadini, relatore

Raggi - Buffi - Camponovo - Cavadini Adriano -

Donadini - Grandi - Nosedà J. - Regazzi -

Riva - Salmina R. - Salvioni - Martinelli - Giovannini.

Disegno di
LEGGE

che modifica la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982 (istituzione della Sezione di informatica alla STS).

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 5 giugno 1985 n. 2938 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Gli articoli 43, 45 e 46 della Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982 sono così modificati:

Art. 43

Curricoli e sezioni

- a) invariato
- b) una scuola di ingegneria, della durata di tre anni, suddivisa in tre sezioni:
 - la sezione d'ingegneria civile
 - la sezione d'architettura
 - la sezione d'informatica

Art. 45

d) Alla scuola di ingegneria

- a) Sono ammessi al primo corso delle sezioni di ingegneria civile e di architettura della scuola d'ingegneria:
 - invariato
 - invariato
 - invariato

- b) Sono ammessi al primo corso della sezione di informatica della scuola d'ingegneria coloro che hanno superato un esame d'ammissione. Possono iscriversi all'esame d'ammissione:
 - candidati in possesso di un certificato federale di capacità professionale di qualsiasi tipo ma che preveda un ciclo di studi quadriennale
 - candidati in possesso di un certificato federale di capacità professionale di qualsiasi tipo con un ciclo di studi triennale, candidati in possesso di un diploma rilasciato da una Scuola media di commercio riconosciuta ai sensi dell' art. 46 della legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e candidati in possesso di un attestato di maturità riconosciuto federalmente purchè abbiano assolto almeno un anno di pratica in un settore professionale attinente al tipo di studi che intendono seguire.

Art 46

Titoli di studio

Al termine degli studi il Dipartimento della pubblica educazione rilascia allo studente che ha superato l'esame finale, un diploma di ingegnere civile STS, di ingegnere STS in informatica o di architetto STS a seconda della sezione frequentata e in conformità della legislazione federale in materia di formazione professionale.

Articolo 2

1. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.